

A mettere nero su bianco l'elenco un allegato al T.u. adempimenti in Gazzetta Ufficiale

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

Un Codice fiscale poco fiscale

Statuti, scritture, procure, quietanze: quando non serve

DI FRANCESCO CERISANO

Modifiche statutarie nelle spa, trasformazioni societarie, procure speciali, scritture private, ma anche quietanze, concessioni, atti di importo modesto. Sono solo alcuni degli atti esclusi dall'obbligo di indicare nella richiesta di registrazione il codice fiscale dei destinatari dei relativi effetti giuridici.

A mettere nero su bianco l'elenco è un allegato al Testo unico in materia di adempimenti e accertamento (dlgs 141/2026) che però la versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 6 agosto scorso (si veda ItaliaOggi dell'8 agosto) si era perso per strada qualcosa.

Pur essendo espressamente citata dall'articolo 6 comma 1 (che, nell'elencare gli atti in cui deve essere indicato il numero di codice fiscale, la richiamava espressamente) della relativa tabella con l'elenco degli atti non vi era traccia nel dlgs, ottavo e ultimo T.U. attuativo della delega fiscale di **Maurizio Leo**. Per questo, sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre è stato necessario pubblicare un avviso di rettifica con la tabella fantasma.

La casistica

La casistica contenuta nell'elenco, come detto, è molto ampia. La tabella, nel citare tutti gli atti indicati dall'articolo 4, comma 1, lettera c), della Tariffa (Parte Prima) allegata al Testo Unico dell'Imposta di Registro (dlgs 123/2025), esonera dall'obbligo di indicare il codice fiscale in primis le modifiche statutarie, comprese le trasformazioni e le proroghe di società ed enti. Con quale conseguenza pratica? Se una spa con centinaia di azionisti modifica lo statuto, non si dovrà acquisire e indicare nella richiesta di registrazione il codice fiscale di ogni socio in quanto destinatario degli effetti della modifica. L'Allegato esclude infatti tutti gli atti dell'art. 4, comma 1, lett. c). Stesso principio per la tra-

sformazione di una società (per esempio da srl a spa). Non occorre inserire nella richiesta di registrazione i Codici fiscali di tutti i soggetti sui quali l'atto produce effetti. L'elenco, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 settembre, comprende anche le procure. Se vengono portate a registrazione, non scatta per questo adempimento l'obbligo di indicare il Codice fiscale dei destinatari degli effetti immediati. Lo stesso dicasi per le scritture private senza contenuto patrimoniale: per gli atti della Parte seconda, art. 5, della Tariffa allegata al Testo unico dell'imposta di registro l'esclusione è totale. Quindi, quando una scrittura di questo tipo arriva alla registrazione, non è necessario reperire i Codici fiscali dei soggetti interessati solo per soddisfare la previsione dell'art. 6 del Testo unico adempimenti e accertamento. Per le quietanze di modesto importo, se la base imponibile non supera €774,69, viene meno l'obbligo di indicare il codice fiscale, così come per gli Atti con molti destinatari indirettamente coinvolti: non bisognerà censire fiscalmente uno per uno tutti i destinatari degli effetti solo per effettuare la registrazione.

Elementi distintivi

Nell'avviso di rettifica pubblicato in Gazzetta, ha trovato posto anche un secondo allegato che il Testo unico si era perso per strada, ossia quello che mette nero su bianco gli indici di rischio di elusione o evasione fiscale. Tra questi gli elementi distintivi specifici collegati alle operazioni transfrontaliere, allo scambio automatico di informazioni, alla titolarità effettiva, al transfer pricing.

Cosa prevede il T.U.

Nel Testo unico sono confluite le disposizioni vigenti riferibili agli adempimenti e al controllo riguardanti le imposte sui redditi, l'imposta sul valore aggiunto, le imposte di registro e altri tributi indiretti nonché i tributi erariali mino-

ri, prima contenute, tra gli altri, nel Dpr n.633/1972 (in materia di Iva), nei Dpr nn. 640, 641 e 642 del 1972 (in materia, rispettivamente, di imposta sugli intrattenimenti, tasse sulle concessioni governative e imposta di bollo), nel Dpr n. 917/1986 (in materia di imposte sui redditi), nel Dpr n. 131/1986 (in materia di imposta di registro), nei Dpr nn. 600 e 605 del 1973 (in materia, rispettivamente, di accertamento delle imposte sui redditi e disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti), e nei Dlgs nn. 346,347 del 1990 (in materia, rispettivamente, di imposta sulle successioni e donazioni e imposta ipotecaria e catastale). Tali disposizioni sono state recepite senza modificarne la formulazione, fatta eccezione per le ipotesi in cui si è reso necessario un intervento per attualizzarne il testo a fronte di sopravvenute modifiche normative o per garantire un coordinamento con altre norme dell'ordinamento.

Un'altra eccezione alla mera ricognizione della normativa vigente riguarda la scelta del legislatore di ricondurre a unitarietà il testo di alcune norme di contenuto simile. Si tratta, in particolare, di disposizioni in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto, presenti sia nel Dpr n. 600/1973 sia nel Dpr n. 633/1972, relative alle attribuzioni e ai poteri degli uffici dell'Agenzia delle entrate, anche nell'ambito di accessi, ispezioni e verifiche, di cui ai nuovi articoli 159 e 161, ai termini di decadenza del potere accertativo, (articolo 293) e al segreto d'ufficio (articolo 296).

—● Riproduzione riservata—■

